

SM n. 5/2011

Condizioni valide al 17/01/2011

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Carige S.p.A.
Via Cassa di Risparmio, 15 - 16123 Genova
Tel. centralino 0105791 - Fax 0105794000 - C.P. 897 Genova
Internet: www.carige.it - email: carige@carige.it - Telegr.: Carigebank - Cod. SWIFT: Crgeitgg
Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6175.4 - Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 6175 - Iscrizione Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 03285880104 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

Informazioni ai clienti: numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) - email: carigehelpdesk@carige.it

Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 000 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 77 88 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 036

Rapporti con Azionisti Carige: numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

SERVIZIO EFFETTI E/O DOCUMENTI EXPORT

CARATTERISTICHE

Il servizio effetti e/o documenti export è il servizio con cui la banca, su istruzioni e per conto del cliente, provvede ad inviare ad altra banca effetti e/o documenti a carico di un terzo soggetto (debitore/trassato), per il pagamento o per l'accettazione (con pagamento a data successiva).

Nell'operazione intervengono:

- il cliente (cedente, traente) che dà istruzioni alla banca cedente;
- la banca cedente, che trasmette gli effetti/documenti alla banca cessionaria con le relative istruzioni di regolamento;
- la banca cessionaria, quella che riceve l'incarico (mandato) dalla banca cedente;
- il debitore/trassato che è chiamato al pagamento.

La banca cedente opera esclusivamente su istruzioni del cliente e pertanto agisce secondo le regole e disposizioni del mandato; la banca cessionaria, in analogia, esegue le istruzioni (mandato) ricevute dalla banca cedente.

Il servizio di incasso contro documenti per le operazioni del commercio internazionali è disciplinato dalle Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

I documenti oggetto di tale servizio sono solitamente documenti rappresentativi di merci.

RISCHI

I rischi del cliente (cedente) sono principalmente:

- mancato ritiro dei documenti ad opera dell'importatore (trassato) con conseguente rifiuto della merce con necessità di ricerca, da parte del cedente, di altro acquirente locale per non rimpatriare la merce, o abbandono della merce non ritirata con eventuale ricavo di asta;
- ritardato ritiro dei documenti ad opera dell'importatore;
- inadempienza dell'importatore che alla scadenza non paga la tratta accettata a suo tempo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

- Invio di effetti/documenti all'estero per l'incasso: nessuna commissione all'atto dell'invio, commissioni e spese vengono percepite successivamente all'atto dell'incasso o del ritorno dei documenti insoluti o dell'effetto non onorato o non accettato;
- incasso di effetti/documenti scadenti all'estero: commissione 3 per mille, con minimo di euro 15,00 e massimo di euro 100,00+ spese euro 10,00;
- ritorno di effetti/documenti dall'estero insoluti: commissione 3 per mille, con minimo di euro 15,00 e massimo di euro 100,00, spese euro 20,00 più quelle reclamateci;
- consegna documenti franco valuta: commissioni 3 per mille, con minimo di euro 15,00 e massimo di euro 100,00, spese euro 20,00 più quelle reclamateci;
- tasso per operazioni di sconto: tasso di mercato (costo della raccolta) per periodi di 1, 2, 3 mesi più *spread* da definire all'atto della concessione del finanziamento (massimo 4,50% per divise estere).

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

La banca si riserva di modificare le condizioni economiche rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole per il cliente, le prescrizioni di cui all'art. 118, del D.L.vo 1/9/1993 n. 385.

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Assistenza Clienti – Via Cassa di Risparmio 15 – 16121 Genova; e-mail assistenza.clienti@carige.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, che mette a disposizione, come strumenti di tutela, l'Ombudsman – Giurì Bancario (con competenza residuale per le materie per le quali non è consentito il ricorso all'ABF) e il Conciliatore.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Documenti rappresentativi di merci: sono quei documenti (es. polizza di carico marittima) che attribuiscono al loro possessore il diritto di ritirare la merce in essi descritta, per cui con il trasferimento del documento si realizza anche il trasferimento della merce.